



REGIONE DEL VENETO

REGOLAMENTO INTERNO

DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

POR
“OBIETTIVO COMPETITIVITÀ
REGIONALE E OCCUPAZIONE” –
PARTE FESR (2007-2013)



Comitato di Sorveglianza 13 maggio 2011

REGIONE DEL VENETO
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR)
OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE
PARTE FESR (2007-2013)

Il Comitato di sorveglianza per il POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013),

- visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006 “*recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999*” ed in particolare l’articolo 63 paragrafo 2;
- visto il QSN Italia 2007-2013, confermato con decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13/07/2007 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di sorveglianza;
- visto il POR – Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) adottato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4247 del 07/09/2007;
- vista la deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 3131 del 09/10/2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza per il POR – Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013)
- d’intesa con l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013)

adotta il

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

ARTICOLO 1
Composizione

Fanno parte del Comitato di sorveglianza in qualità di membri effettivi:

-

a) RAPPRESENTANTI REGIONALI:

- Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, in qualità di Presidente
- L’Assessore competente per i programmi FESR, in qualità di vice presidente
- Il Segretario Regionale per l’Istruzione, il Lavoro e la Programmazione
- L’Autorità di Gestione
- I Dirigenti delle Strutture Regionali responsabili di Azione
- L’Autorità Ambientale
- Il Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità
- L’Autorità di Gestione del POR (2007-2013) Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” – parte FSE
- L’Autorità di Gestione per il PSR (2007-2013)

b) RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI E LOCALI:

- Un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi strutturali comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali;
- Un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87;

c) RAPPRESENTANTI A TITOLO CONSULTIVO:

- Un rappresentante designato dalla Commissione UE;
- Due rappresentanti delle categorie economiche
- Due rappresentanti delle forze sociali
- Un rappresentante degli Enti Locali
- Un rappresentante del Terzo settore
- Un rappresentante di Unioncamere
- Un rappresentante delle Università e delle Strutture di ricerca

Possono, inoltre, partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente:

- L'Autorità di Certificazione
- L'Autorità di Audit
- Un rappresentante del Consiglio Regionale
- Il Valutatore indipendente
- Altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e periferiche e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

ARTICOLO 2

Compiti

Il Comitato di Sorveglianza assicura e accerta l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo.

A tal fine svolge i compiti indicati nell'art. 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) e quelli previsti dal presente Regolamento interno.

Svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) esamina eventuali problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma e propone misure atte alla loro risoluzione;
- b) esamina e approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna attività e esamina i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;

- c) esamina periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013);
- d) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'art. 48.3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- e) esamina ed approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
- f) esamina i rapporti annuali di controllo e le eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione Europea in seguito alla loro valutazione;
- g) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente l'approvazione del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013);
- h) esamina il Piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione, gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, i mezzi di comunicazione utilizzati;
- i) propone all'Autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 o migliori la gestione del POR stesso.

Il Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) svolge anche le attività di sorveglianza sul DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), fra le quali la valutazione dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, l'esame e l'approvazione delle modifiche al programma e al complemento di programmazione e ai rapporti di esecuzione annuale e finale.

In tale caso valgono le norme del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e le pertinenti norme stabilite nel programma.

Il Presidente del Comitato invita alla discussione sugli specifici punti dell'ordine del giorno relativi al DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) le Amministrazioni e gli Organismi legittimati, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013).

ARTICOLO 3

Convocazione e riunioni

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri effettivi del Comitato in casi di necessità, debitamente motivati.

Le riunioni si tengono presso la sede della Giunta Regionale del Veneto, o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri effettivi è presente all'inizio dei lavori.

Le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

ARTICOLO 4

Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la proposta dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

I membri del Comitato possono chiedere, entro 7 giorni dal ricevimento della proposta di ordine del giorno, l'inserimento di ulteriori temi da discutere debitamente motivati e documentati.

L'ordine del giorno definitivo e i relativi documenti vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

ARTICOLO 5

Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare l'esame di un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione ovvero secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui all'art. 7.

Nel caso in cui al precedente art. 4, comma 2, l'esame è rinviato se uno dei membri ne fa richiesta.

ARTICOLO 6

Verbali

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica, consegnata e ratificata mediante sottoscrizione dei membri effettivi, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

La sintesi delle decisioni può, altresì, essere trasmessa ai membri del Comitato entro 7 giorni dalla riunione stessa e si intende ratificata qualora non pervengano osservazioni ostative entro 7 giorni dall'invio.

Il verbale della riunione deve riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

Il verbale è trasmesso ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione e si intende approvato qualora non pervengano richieste di integrazioni o modifiche entro 15 giorni dall'invio.

La presa d'atto del verbale e delle decisioni assunte avverrà nella successiva riunione.

ARTICOLO 7

Consultazioni per iscritto

Il Presidente può attivare, nei casi di necessità, una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art. 5, commi 2 e 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri del Comitato i quali esprimono, previa comunicazione iscritta all'Autorità di Gestione e a tutti i membri del Comitato, il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso alla proposta dell'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione dovrà comunicare la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 8

Trasmissione della documentazione

La trasmissione di atti e documenti tra i membri del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I membri del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria Tecnica è: cdsob2@regione.veneto.it

ARTICOLO 9

Segreteria del Comitato di sorveglianza

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza presso l'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'Asse 6 Assistenza Tecnica del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

ARTICOLO 10

Compiti dei responsabili di azione

I Dirigenti delle Strutture regionali responsabili di azione relazionano in Comitato di sorveglianza sullo stato di attuazione delle attività di competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché presentano una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici.

Nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato verranno trasmesse con la documentazione di cui all'art. 4.

ARTICOLO 11

Procedure di modifica del POR

L'Autorità di Gestione del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) sottopone al Comitato di sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR stesso, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

ARTICOLO 12

Gruppi di lavoro

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

ARTICOLO 13

Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

A tal fine, il responsabile della Comunicazione del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013), di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, provvederà a diffondere la sintesi delle principali deliberazioni assunte e a rendere disponibili per la consultazione i verbali delle riunioni, una volta approvati, nell'apposito sito www.regione.veneto.it nonché attraverso altri strumenti di comunicazione, con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del regolamento (CE) 1828/2006.

Il responsabile della comunicazione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

ARTICOLO 14

Norme di attuazione

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006, del QSN Italia 2007-2013, del POR Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013) e le altre disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali comunque pertinenti.

Il presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006 e dalle disposizioni contenute nel POR – Obiettivo competitività regionale e occupazione – parte FESR (2007-2013).

